



# COMUNE DI GIVOLETTO

Provincia di Torino

**ORDINANZA N. 18 del 30 Aprile 2010**

**OGGETTO: DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DI SOSTA PERMANENTE PER CARAVAN, AUTO-CARAVAN, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER L'USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE ATTREZZATE.**

## **I L S I N D A C O**

**ATTESO** che in passato ed anche di recente, sia pur occasionalmente, su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, da parte di soggetti, che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di ogni genere i quali, particolarmente nel periodo estivo, sono causa del proliferare di insetti e altri animali nocivi all'igiene e alla salute pubblica;

**DATO ATTO** che tali aree non sono adeguatamente attrezzate per ospitare il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e determina tuttora precarie condizioni igienico-sanitarie dovute ai rifiuti maleodoranti che vengono abbandonati, e più in generale alla mancanza delle più elementari norme di igiene;

**CONSIDERATO** altresì che tali aree non sono dotate di linea idrica ed elettrica, con la conseguenza che i campeggiatori, il più delle volte, attingono a tali servizi mediante precari ed insicuri allacciamenti verso utenze di altrui proprietà che generano talvolta fastidiosi contenziosi oltre che esporre a rischio e pericolo gli stessi campeggiatori;

**PRESO ATTO** dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di Givoletto, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

**DATO ATTO** inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale al comma 2° stabilisce come la sosta delle auto-caravan, dov'è consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e comunque non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio

dell'autoveicolo medesimo, stabilendo altresì al comma 4° il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride di strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari;

- l'art. 4 della Legge Regionale 31.8.1979, n. 54 modificata dalla L.R. n. 4 del 14 marzo 2003 – Legge Regione Piemonte per la disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, la quale prevede una serie di requisiti che devono avere le aree riservate alla sosta temporanea fuori dalle strutture ricettive all'aperto, sosta temporanea in aree appositamente attrezzate che non può comunque protrarsi oltre le quarantotto ore;

**CONSIDERATO** che il frequente riproporsi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati, può causare seri pericoli alla salute pubblica, all'incolumità dei campeggiatori stessi nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado ambientale;

**ATTESO** che le predette esigenze di tutela trovano ulteriore conferma nella generale soggezione del territorio comunale al vincolo paesaggistico ex D. Lgs. n. 42/2004, nonché nella presenza in esso di aree particolarmente sensibili oggetto di forme specifiche di protezione;

**PRESO ATTO** che su tutto il territorio comunale di Givoletto, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area aperta all'uso pubblico, aree verdi e giardini, non esistono a tutt'oggi spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento e allo stazionamento di tali veicoli allo scopo di attendamento e campeggio;

**RILEVATA** pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea, nel territorio comunale, comprese le aree private non autorizzate, effettuata con caravan, auto-caravan, o altri mezzi simili al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica;

**VISTO** il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

**VISTE** le norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale ed il Regolamento di Igiene e Sanità;

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

**VISTI** gli artt. 7, 8, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione comunale n. 3 del 06.03.2002, recante disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale, quali l'abbandono di rifiuti;

**VISTO** l'art. 185 del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 495/92;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa riportati e fino a nuovo provvedimento di revoca:

**1. Il divieto permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00** di stazionamento e di sosta, su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

**2. Ai privati è fatto divieto di cedere**, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano

conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienicosanitario;

**3. Il divieto di scarico** dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**4. Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

## DISPONE

- Che le attrezzature e i veicoli in stazionamento e sosta in violazione del punto n. 1) della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia.

- Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o manifestazioni autorizzate, per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività.

Resta fermo l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione di sosta in "forma camperistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri- Direzione Generale della Motorizzazione n. 31543 in data 2 aprile 2007, richiamata nella circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta nelle principali strade di accesso al territorio comunale.

La Forza Pubblica è incaricata :

1) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

2) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, la rimozione di eventuali presenze, in violazione della presente ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs., 18.08.2000, n. 267, con la procedura prevista dalla Legge 689/81, oltre alle eventuali spese di rimozione e custodia.

La presente ordinanza non esclude l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Givoletto e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

La medesima verrà altresì comunicata:

- all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale;

- al messo comunale, per la pubblicazione di rito all'albo pretorio;

- al Comando Stazione Carabinieri di Pianezza (TO).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi e per gli effetti delle legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento, nonché l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti da parte degli aventi titolo, è, il Vice Commissario di P.L. Walter Cappellina Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Givoletto.

Il Sindaco

Dott. ALTILIA Carlo